

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014
549/2014/R/GAS**

**MECCANISMO PER LA PROMOZIONE DELLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI
PLURIENNALI DI APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE. AGGIORNAMENTO DEGLI
IMPORTI SPETTANTI E ALTRI ADEMPIMENTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 447/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 579/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 579/2013/R/GAS);
- il Regolamento del sistema di garanzie (di seguito: Regolamento), pubblicato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 28 ottobre 2013;
- la comunicazione della Cassa 29 gennaio 2014, prot. 3558 del 5 febbraio 2014, recante l'aggiornamento sul deposito delle garanzie da parte delle imprese ammesse (di seguito: comunicazione 29 gennaio 2014);

- il decreto cautelare *ante causam* del Consigliere delegato del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 29 novembre 2013, n. 1310/2013;
- le ordinanze n. 1425 e 1426 del 20 dicembre 2013 e n. 53 del 14 gennaio 2014 del Tar Lombardia, Sezione Seconda (di seguito: Ordinanze Tar).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità:
 - è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
 - deve armonizzare gli obiettivi generali, tra cui la tutela del cliente finale, con quelli economico-finanziari degli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le deliberazioni 124/2013/R/GAS e 196/2013/R/GAS, l’Autorità ha implementato la prima e la seconda fase della riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela (di seguito: Riforma), rispettivamente dall’1 aprile al 30 settembre 2013 ed a partire dall’1 ottobre 2013;
- parti integranti della seconda fase della Riforma sono gli strumenti di gradualità, introdotti con la deliberazione 196/2013/R/GAS, tra cui il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (di seguito: Meccanismo);
- l’adesione al Meccanismo è una scelta volontaria e genera, con l’ammissione, diritti e obblighi vincolanti per i successivi tre anni, configurandosi come espressione di una libera scelta imprenditoriale, che presuppone l’accettazione dell’aleatorietà insita in tale istituto; e che in particolare tale aleatorietà risiede nell’evoluzione dell’importo dell’elemento A_{PR} spettante a ciascuna impresa ammessa (di seguito: importo $A_{PR,i}$), il cui valore finale, sulla base degli andamenti del mercato nel triennio, può essere sensibilmente differente dalla stima fornita all’inizio del Meccanismo;
- con la deliberazione 447/2013/R/GAS, l’Autorità ha calcolato, per l’anno 2013, il valore unitario dell’elemento A_{PR} , nonché le procedure operative per l’implementazione del Meccanismo succitato, prevedendo, tra l’altro:
 - al comma 5.4, l’aggiornamento annuale, entro il mese di novembre, per tre anni a partire dal 2014, dell’elemento A_{PR} ; e che tale provvedimento è notificato a ciascuna impresa ammessa ed a Cassa;
 - al comma 6.2, la prima regolazione, entro dicembre 2014, nella misura massima del 40% dell’importo $A_{PR,i}$ aggiornato;

- al comma 6.3, la regolazione pro quota nel caso in cui l'apposito conto non sia capiente;
- al comma 7.3, la decadenza dell'ammissione al Meccanismo qualora non sia versato l'importo a garanzia degli obblighi insorgenti dall'ammissione stessa (di seguito: importo G_i) entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione;
- al comma 7.4, l'aggiornamento, a partire dal 2014, dell'importo G_i , in via prioritaria rispetto alla regolazione di cui al richiamato comma 6.2;
- ai fini dell'aggiornamento dell'elemento A_{PR} è necessario calcolare i nuovi parametri dell'Indice di costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo in Italia (di seguito: Indice P_{TOP}); e che essi sono:
 - i parametri k e q di cui al punto 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS (di seguito: Allegato A);
 - il costo medio annuo efficiente, per il trasporto internazionale, dal punto di consegna contrattuale alla frontiera italiana (di seguito: QT_{int}) di cui al punto 6, lettera a) dell'Allegato A;
 - il costo medio annuo, per il trasporto nazionale, dalla frontiera italiana al PSV di cui al punto 6, lettera b) di cui all'Allegato A;
- il suddetto costo medio annuo per il trasporto nazionale include l'elemento QT_{MCV} di cui al comma 6.2, lettera c) del TIVG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 579/2013/R/GAS, l'Autorità ha:
 - proceduto all'ammissione al Meccanismo, ai sensi dell'articolo 4, della deliberazione 447/2013/R/GAS;
 - determinato i valori iniziali, per il 2013, degli importi $A_{PR,i}$ ai sensi del punto 1, dell'Allegato A;
 - determinato gli importi G_i da versare a Cassa ai sensi del punto 1, dell'Allegato B alla medesima deliberazione (di seguito: Allegato B);
- il Regolamento prevede che l'obbligo al rilascio della garanzia adeguata ai valori degli importi $A_{PR,i}$ aggiornati da parte dell'impresa ammessa non venga meno qualora detti valori restino immutati; e che, in tale ipotesi, la garanzia debba essere, comunque, nuovamente rilasciata per l'annualità successiva (artt. 3.6).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Sezione Seconda del Tar Lombardia, con le Ordinanze Tar, ha:
 - sospeso sino alla decisione di merito il termine di decadenza per il deposito degli importi G_i ;
 - originariamente fissato le udienze di merito al 17 aprile ed al 8 maggio 2014, rinviandole successivamente, su istanza delle ricorrenti, al 21 gennaio 2015,

ovvero dopo il termine entro il quale Cassa procede alla regolazione degli importi $A_{PR,i}$;

- l'effetto sospensivo delle Ordinanze Tar è dichiaratamente *inter partes*, nei confronti delle sole imprese destinatarie dei provvedimenti cautelari e rende incerta la partecipazione di queste ultime, sebbene ammesse, al Meccanismo, sino alla decisione di merito di tali controversie;
- l'erogazione degli importi $A_{PR,i}$ a favore di tali imprese, in assenza delle opportune garanzie, non è compatibile con i principi di parità di trattamento e non discriminazione tra i soggetti ammessi al Meccanismo alla base delle disposizioni della deliberazione 447/2013/R/GAS;
- infatti, stante la natura volontaria, ma vincolante per tre anni, del Meccanismo, la possibilità di valutarne la partecipazione con più di un anno di ritardo, rispetto a tutti gli altri soggetti ammessi, rappresenta un vantaggio in termini di minore incertezza circa l'esito pecuniario finale del Meccanismo stesso, vanificando la stessa causa aleatoria propria dell'istituto, e garantisce minori costi per la prestazione delle garanzie annuali, a discapito degli altri soggetti ammessi che hanno versato le garanzie nei termini previsti dalla deliberazione 447/2013/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 29 gennaio 2014, Cassa ha trasmesso lo stato degli importi G_i necessari al perfezionamento dell'ammissione al Meccanismo;
- tale comunicazione evidenzia le imprese ammesse che non hanno versato gli importi G_i , sia perché ricorrenti avverso la deliberazione 447/2013/R/GAS ed oggetto delle Ordinanze Tar, sia per libera scelta.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalle evidenze a disposizione dell'Autorità si evince la natura pervasiva e continua delle attività di rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di gas di lungo periodo, i cui effetti sono, da un lato quello di riavvicinare i parametri di costo ai riferimenti di mercato, dall'altro di flessibilizzare gli obblighi di ritiro;
- nell'anno termico 2013/2014, i valori medi annui dell'Indice P_{TOP} , riportato al PSV, e della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$ sono tali da non produrre alcun effetto sul valore dell'elemento A_{PR} definito per il 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare per l'anno 2014:
 - il valore unitario dell'elemento A_{PR} di cui al comma 10.5 della deliberazione 447/2013/R/GAS;

- il valore degli importi $A_{PR,i}$ nonché quello degli importi G_i , determinati con deliberazione 579/2013/R/GAS, fatto salvo quanto ai successivi punti;
- aggiornare, per l'anno 2014, tutti i parametri funzionali al calcolo di cui al punto precedente;
- dare disposizioni a Cassa affinché proceda alla regolazione degli importi $A_{PR,i}$ secondo quanto previsto dai commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 447/2013/R/GAS;
- per quanto sopra esposto, in considerazione della possibilità accordata a taluni determinati soggetti dalle Ordinanze Tar di non versare le garanzie sino alla decisione di merito e, quindi, di procrastinare nel tempo la decadenza dall'ammissione a tale meccanismo, sottoporre alla medesima condizione sospensiva, cioè agli esiti della decisione di merito, la regolazione degli importi $A_{PR,i}$ a favore dei destinatari dei provvedimenti cautelari; ciò al fine di non pregiudicare la parità di trattamento tra tutti i soggetti ammessi, anche in relazione all'aleatorietà della causa propria del Meccanismo, nonché al fine di assicurare certezza alla definizione della procedura rispetto ad eventuali azioni di ripetizione degli importi $A_{PR,i}$ versati a tali soggetti in seguito agli esiti del contenzioso o alla decisione di questi ultimi di non versare le garanzie e decadere, tardivamente rispetto agli altri, dall'ammissione.
- pertanto, prevedere che la suddetta regolazione sia sospesa, fino alla decisione di merito, per le imprese per le quali le Ordinanze Tar sono efficaci; e che l'eventuale successiva regolazione degli importi $A_{PR,i}$ per tali imprese sia disciplinata con successivo provvedimento tenendo conto dei minori costi sostenuti rispetto agli altri partecipanti, nonché di ogni altro beneficio stimabile goduto;
- dichiarare decaduta, e dunque priva di effetti, l'ammissione al Meccanismo delle imprese che, secondo la comunicazione 29 gennaio 2014, risultano non aver versato gli importi G_i nel rispetto dei termini prestabiliti e non essere oggetto delle Ordinanze Tar;
- notificare il presente provvedimento a Cassa, nonché a ciascuna delle imprese di ammesse al Meccanismo ai sensi della deliberazione 579/2013/R/GAS, con indicazione delle sole informazioni rese da ciascuna impresa

DELIBERA

1. di determinare il valore unitario dell'elemento A_{PR}^{14} pari a 0,856801 €GJ;
2. di aggiornare, ai fini del calcolo dell'Indice $P_{TOP 14}$, riportato al PSV:
 - a) i valori dei parametri k e q di cui al punto 4 dell'Allegato A, pari a $k = +9,008960$ e $q = -4,932476$;
 - b) il valore di cui al punto 6, lettera a) dell'Allegato A pari a 0,370571 €GJ;
 - c) il valore di cui al punto 6, lettera b) dell'Allegato A pari a 0,259672 €GJ;
3. di determinare, come riportato in Allegato al presente provvedimento:
 - a) il valore degli importi $A_{PR,i}^{14}$, ai sensi del punto 2, dell'Allegato A;

- b) il valore degli importi G_i^{14} , calcolati ai sensi del punto 1, dell'Allegato B, da versare a Cassa secondo i termini e le modalità disciplinati nel Regolamento;
4. di dare disposizioni a Cassa affinché, fatto salvo quanto al successivo punto 3, proceda alla regolazione degli importi $A_{PR,i}^{14}$ secondo quanto previsto dai commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 447/2013/R/gas;
 5. di rimandare a un successivo provvedimento dell'Autorità, in esito alle decisioni di merito, la regolazione degli importi $A_{PR,i}^{14}$ per le imprese per le quali sono efficaci le Ordinanze Tar;
 6. di dichiarare decaduta l'ammissione al Meccanismo e, pertanto, escludere dallo stesso ab origine, ai sensi del comma 7.3 della deliberazione 447/2013/R/gas, le imprese che non hanno versato gli importi G_i^{13} , come riportato in Allegato al presente provvedimento;
 7. di notificare il presente provvedimento alla Cassa, nonché a ciascuna impresa riportata in Allegato, con indicazione delle sole informazioni rese dalla medesima impresa;
 8. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato in quanto contenente dati ed informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni